

**DELIBERA N. 18/26/CSP**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ**  
**COOPERATIVA 100 MEDIA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA**  
**AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “STUDIO 100”) PER LA VIOLAZIONE**  
**DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 44,**  
**COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN**  
**COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, ALLEGATO “A”**  
**ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE N. 9 ANNO 2025 DEL COMITATO REGIONALE PER LE**  
**COMUNICAZIONI PUGLIA)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*".

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante "*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Puglia*" che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Puglia l'esercizio della funzione di "*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*";

VISTA la legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 3, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*";

VISTO l'Accordo quadro del 14 dicembre 2022 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni stipulata tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia in data 2 marzo 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e Contestazione**

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, è stato rilevato che sul servizio di media

audiovisivo in ambito locale Studio 100 sono state trasmesse “*comunicazioni commerciali non riconoscibili*” in violazione dell’art. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, Allegato “A” alla delibera n. 538/01/CSP, come, di seguito, riportato nell’elenco allegato all’atto di contestazione.

**MANCATA RICONOSCIBILITÀ DELLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI  
AUDIOVISIVE  
STUDIO 100  
27 LUGLIO – 02 AGOSTO 2025**

<b>27/07/2025</b>	<b>28/07/2025</b>	<b>29/07/2025</b>	<b>30/07/2025</b>	<b>31/07/2025</b>	<b>01/08/2025</b>	<b>02/08/2025</b>
08.54:33 08:55:37	06:37:00 06.40:01	07:10:27 07:13:31	06:46:20 06:49:15	06:42:52 06:45:20	06:32:49 06:35:55	07:13:00 07:16:01
10:22:39 10:26:06	07.38.03 07:41:08	07:32:59 07:36:03	07:10:53 07:13:58	07:11:36 07:14:40	07:11:05 07:14:12	08:26:18 08:29:26
12:55:06 12:58:17	08.37:51 08:41:07	08:17:06 08:20:11	07:37:13 07:40:17	07:39:56 07:43:06	07:37:31 07:40:36	09:08:04 09:12:10
12:38:04 13:41:30	09:15:30 09:18:34	08:40:34 08:43:27	07:49:27 07:50:11	08:22:00 08:22:34	08:21:07 08:24:11	09:41:40 09:45:10
14:02:45 14:05:46	10:47:17 10:50.41	09:14:08 09:17:09	08:06:53 08:07:28	08:37:59 08:41:04	08:33:05 08:36:09	11:48:16 11:51:45
14:37:49 14:40:56	11:59:02 12:02:09	09:38:47 09:42:32	08:27:01 08:27:36	09:18:37 09:21:40	09:11:33 09:14:37	12:17:04 12:20:35
15:28:42 15:31:42	14:06:20 14:09:33	11:20:50 11:23:57	08:34:50 08:38:00	09:51:03 09:54:29	09:38:26 09:41:53	14:01:08 14:04:12
15:49:44 15:55:12	14:44:58 14:48:00	12:05:20 12:08:28	09:19:24 09:22:28	10:58:02 11:02:04	12:28:51 12:31:58	14:49:25 14:52:30
17:05:56 17:09:02	16:24:26 16:27:54	13:23:58 13:27:07	09:43:54 09:47:25	12:06:19 12:09:50	13:12:24 13:15:36	15:15:42 15:19:05
18:29:34 18:33:03	17:09:57 17:13:01	14:02:02 14:05:02	11:37:48 11:41:38	14:12:33 14:15:39	14:01:45 14:04:50	15:54:07 15:57:15
19:35:33 19:38:42	17:48:04 17:51:08	14:50:43 14:53:46	12:35:59 12:39:03	14:57:16 15:00:24	14:39:49 14:43:01	16:37:52 16:40:57
20:11:13 20:14:16	19:26:08 19:29:08	15.37:47 15:40:56	12:48:39 12.49:12	15:58:30 16:01:35	17:14:20 17:17:41	17:05:38 17:08:43

23:15:39 23:19:06	19:59:39 20:02:43	16:22:29 16:25:39	13:26:40 13:27:22	16:09:42 16:10:24	17:26:51 17:30:38	17:49:36 17:52:41
07:12:28 07:15:36	21:05:48 21:09:15	16:45:58 16:49:02	14:03:57 14:07:24	16:41:25 16:41:59	18:13:20 18:16:44	18:27:02 18:30:29
	23:07:20 23:10:24	17:34:05 17:37:08	14:44:23 14:45:33	18:04:18 18:08:09	19:23:55 19:27:22	19:26:37 19:29:41
		18:59:15 19:02:45	15:34:15 15:37:25	19:29:26 19:32:37	20:12:12 20:15:18	20:13:09 20:16:17
		19:35:42 19:38:52	15:52:47 15:56:05	20:12:29 20:15:55	21:05:56 21:09:01	22:57:50 23:00:53
		20:20:31 20:23:36	16:56:16 16:59:42	21:15:42 21:19:14	21:49:24 21:52:29	23:44:48 23:47:55
		21:29:43 21:32:48	17:06:22 17:09:25	21:23:50 21:27:17	22:11:33 22:15:01	
		21:41:42 21:42:18	17:47:59 17:51:08	21:41:35 21:44:39	22:23:04 22:26:09	
		21:57:12 22:00:16	19:02:36 19:06:05	21:53:41 21:54:11	23:05:44 23:08:48	
		22:41:48 22:44:52	19:30:13 19:34:06	22:06:44 22:10:13		
			20:17:09 20:20:39	22:40:10 22:43:18		
			21:18:56 21:22:21	23:18:43 23:21:44		
			21:53:48 21:57:15			
			22:11:31 22:14:35			
			22:52:00 22:55:04			

Tanto premesso, il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia ha accertato e contestato, in data 23 ottobre 2025, e notificato in pari data, alla società Cooperativa 100 Media fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Studio 100 la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP.

Successivamente, la parte, nel presentare appositi scritti difensivi, datati 30 ottobre 2025, ha chiesto l'archiviazione del procedimento sanzionatorio o in via subordinata, *“la riduzione della sanzione al minimo edittale, ai sensi dell'art. 67, commi 2 e 5, D.Lgs. 208/2021 e dell'art. 11 L. 689/1981, tenuto conto della buona fede, dell'assenza di recidiva e dell'immediata adozione di misure correttive”*, eccependo quanto segue.

*[...]la mancata visualizzazione della dicitura “pubblicità” per la durata integrale degli spot oggetto di rilievo non costituisce una condotta intenzionale o reiterata, bensì un mero errore materiale occorso in sede di montaggio tecnico della sequenza pubblicitaria.*

*In particolare, a causa di una sovrapposizione automatica di layer grafici in fase di esportazione del blocco pubblicitario, la scritta identificativa non è risultata visibile in alcuni segmenti della fascia oraria monitorata. Tale disallineamento — di natura episodica e tecnica — non è riconducibile a una volontà elusiva o a una prassi redazionale in contrasto con le norme vigenti.*

*[...]la modalità di riconoscimento dei blocchi pubblicitari mediante stacchi sonori e visivi (cd. “sigle di apertura e chiusura”), senza la permanenza continuativa della scritta “pubblicità” per l'intera durata del break, rappresenta una prassi ampiamente consolidata nel settore televisivo nazionale e locale, osservabile anche nei principali canali a diffusione nazionale.*

*Tale consuetudine trova fondamento nella considerazione che la riconoscibilità della comunicazione commerciale, richiesta dall'art. 44 del D.Lgs. 208/2021 e dall'art. 3 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, può essere efficacemente garantita anche mediante strumenti alternativi — quali apposite sigle, jingle o grafiche distintive — idonei a segnalare in modo inequivocabile all'utenza l'inizio e la fine del blocco pubblicitario.*

*Ne consegue che l'eventuale assenza della scritta “pubblicità” per l'intera durata dello spot non ha in alcun modo pregiudicato la percezione da parte del pubblico circa la natura commerciale dei messaggi trasmessi, i quali erano contestualizzati all'interno di un segmento autonomo e chiaramente separato dal contenuto editoriale. Tale prassi, di fatto, è tollerata e ritenuta conforme al requisito di riconoscibilità laddove non si produca confusione con il contenuto informativo o di intrattenimento.*

*La Società ha immediatamente verificato l'anomalia segnalata e ha provveduto a correggere il difetto di montaggio, assicurando la costante presenza della scritta “pubblicità” in tutte le sequenze promozionali attualmente in onda.*

*Si allegano, ove occorra, schermate di esempio delle nuove versioni conformi.*

*Tale condotta tempestiva e collaborativa dimostra la piena buona fede dell'emittente e il carattere episodico e involontario dell'accaduto, come costantemente valorizzato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di sanzioni ex L. 689/1981 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22.3.2022, n. 2139).*

*Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 689/1981, «nelle violazioni amministrative ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria». Nel caso in esame, la condotta contestata difetta dell'elemento soggettivo della colpa,*

*trattandosi di mero errore tecnico privo di dolo o negligenza, verificatosi nell'ambito di un sistema di programmazione altrimenti conforme.*

## **2. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta società.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia risulta meritevole di accoglimento.

È indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Studio 100 sia incorso nella violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non riconoscibili e non distinguibili dal resto della programmazione televisiva.

Nel merito, l'eccezione di parte in ordine alla circostanza che *"la riconoscibilità della comunicazione commerciale, richiesta dall'art. 44 del D.Lgs. 208/2021 e dall'art. 3 della Delibera AGCOM n. 538/01/CSP, può essere efficacemente garantita anche mediante strumenti alternativi — quali apposite sigle, jingle o grafiche distintive — idonei a segnalare in modo inequivocabile all'utenza l'inizio e la fine del blocco pubblicitario"* è smentita dal giudice amministrativo di secondo grado che con la sentenza n. 13/2022 del 14 ottobre 2021 ha deciso quanto segue.

Si premette che l'art. 3, comma 2, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP, sotto il profilo oggettivo, *"reca una previsione speciale [...] in specie, in relazione alla tipologia di mezzo di percezione utilizzabile ai fini della riconoscibilità del messaggio promozionale e della sua differenziazione rispetto ad altre tipologie di trasmissioni avendo riguardo all'utilizzo della scritta "pubblicità" o "televendita", ossia "uno specifico mezzo di percezione da utilizzare (la scritta in sovraimpressione sullo schermo)"*.

*[.....] Sotto il profilo letterale, l'art. 3, comma 2, cit. individua chiaramente un obbligo in capo alle emittenti televisive [...] diretto ad imporre l'inserimento sullo schermo la scritta leggibile "pubblicità" o "televendita" "nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita"*.

*La disposizione in esame, dunque, richiedendo che l'inserimento delle scritte in esame avvenga "nel corso della trasmissione", richiede che l'obbligo de quo venga adempiuto durante l'irradiazione del messaggio, per l'intera durata della sua trasmissione, ragion per cui i limiti temporali invocati dall'appellante, riferiti all'inizio o alla fine della pubblicità o della televendita, si pongono in contrasto con il dato letterale. (enfasi aggiunta)*

*Avuto riguardo al dato sistematico, la lettura combinata del primo e del secondo comma dell'articolo 3 cit., conferma l'impossibilità di limitare l'obbligo di inserimento delle scritte "pubblicità" o "televendita" alla parte iniziale o finale della trasmissione del messaggio.*

[.....] *l'imposizione dell'obbligo di inserimento delle scritte identificative in esame durante la trasmissione mira ad assicurare una maggiore protezione dell'utente: in tale maniera, è garantita in via immediata la riconoscibilità della natura del messaggio irradiato anche a quei telespettatori che abbiano iniziato la visione programma nel corso della sua trasmissione (dopo il suo inizio), i quali, soltanto attraverso la scritta "pubblicità" o "televendita" inserita durante l'intera trasmissione (senza soluzioni di continuità), sono posti in condizione di riconoscere immediatamente, appena presa visione del programma già iniziato, la sua natura promozionale, senza incorrere al riguardo in alcun errore valutativo".*

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa in ordine a un presunto *"mero errore materiale occorso in sede di montaggio tecnico della sequenza pubblicitaria"*, causa dell'avvenuta infrazione asseritamente non imputabile alla predetta società, si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa per errore incolpevole o inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, non fornita nel caso di specie. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289)

Nella vicenda in esame, il *"mero errore materiale occorso in sede di montaggio tecnico della sequenza pubblicitaria"* non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive in modo non riconoscibile e non distinguibile dal resto della programmazione televisiva, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

In concreto, premesso che sulla parte stessa grava, sempre, una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di riconoscibilità delle comunicazioni commerciali audiovisive, dalla documentazione versata in atti è emerso che la società Cooperativa 100 Media non abbia addotto alcuna prova che quell'evento - *"mero errore materiale occorso in sede di montaggio tecnico della sequenza pubblicitaria"* - sia stato causato da un elemento positivo estraneo alla parte stessa idoneo a determinare, così, in quella la convinzione della liceità della sua condotta o comunque che abbia adottato,

diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione della disposizione normativa oggetto di contestazione.

Come già precisato, in capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l'onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata addotta nella vicenda in esame, in quanto la parte non solo non ha dimostrato l'esistenza dell'invocato fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a escludere una sua colpevolezza, come sopra evidenziato, ma soprattutto non ha provato di aver adottato tutte le misure tanto preventive quanto correttive, secondo la regola del "*principiis obsta*", confacenti, cioè, a quel tipo di programmazione televisiva e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell'illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, gli eventi, quali la "*sovrapposizione automatica di layer grafici in fase di esportazione del blocco pubblicitario, la scritta identificativa non [...] risultata visibile in alcuni segmenti della fascia oraria monitorata*" sono dipesi, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalla norma succitata, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In conclusione, alla luce dei fatti esposti dalla parte, non risulta provato in atti che eventi quali la "*sovrapposizione automatica di layer grafici in fase di esportazione del blocco pubblicitario, la scritta identificativa non [...] risultata visibile in alcuni segmenti della fascia oraria monitorata*" non potessero, comunque, essere fronteggiati tramite il ricorso *ex ante* a ulteriori misure organizzative/gestionali, da valutarsi in concreto, sufficiente ad assicurare la regolare trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive.

Riguardo all'asserita condotta tenuta in buona fede dal fornitore del servizio di media audiovisivo, al "*carattere episodico e involontario dell'accaduto*" e all'assenza "*dell'elemento soggettivo della colpa [...]*", si fa presente quanto segue.

In tema di illecito amministrativo, la buona fede, di cui all'art. 3 della l. n. 689 del 1981, costituisce causa di esclusione della responsabilità, solo quando l'errore sul fatto risulti incolpevole, ossia non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Non è sufficiente che l'autore della violazione si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti di fatto cui l'ordinamento riconduce il dovere di tenere una determinata condotta, occorrendo, invece, che tale ignoranza sia incolpevole e che sussistano elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta.

L'errore sul fatto, quindi, esclude la responsabilità solo quando non sia determinato da colpa dell'agente, ossia quando sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore.

L'onere della prova dell'erroneo convincimento avutosi al momento della commissione dell'illecito grava su chi invoca l'esimente, non essendo sufficiente una mera asserzione priva di supporto probatorio.

Tanto premesso, non si ravvisa nella vicenda in esame la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere e, quindi, il fatto che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile *ex ante* per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, in quanto dall'esame della documentazione in atti non risulta essere stato provato che l'errore sia stato causato da un fattore positivo, estraneo al fornitore del servizio di media audiovisivo Studio 100.

Quanto all'affermazione in ordine al "*carattere episodico [...] dell'accaduto*", ai fini dell'accertamento e della contestazione della violazione della norma contenuta nell'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP rileva il fatto che il comportamento posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo Studio 100 risulta caratterizzato da numerosi eventi violativi nell'arco di sette giornate di programmazione televisiva.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21, "*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale*";

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, commi 1 e 2, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP, "*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita [...]*" e "*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*";

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta dalla Società Cooperativa 100 Media fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Studio 100 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della

disposizione normativa contenuta nell'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative succitate, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasesantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di media entità in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle succitate disposizioni normative nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo stesso.

In particolare, l'assenza di segnalazioni grafiche atte a segnalare la natura commerciale di dette comunicazioni audiovisive rafforza la "pericolosità" del messaggio pubblicitario, in quanto attenua le difese del telespettatore che, nel non percepire in modo immediato lo scopo commerciale della comunicazione trasmessa, non è messo in condizione di reagire criticamente all'azione persuasiva pubblicitaria della medesima.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia risulta che la parte abbia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

Nella vicenda in esame, pertanto, le iniziative intraprese dalla parte non rappresentano misure di mero adeguamento al dettato normativo, presentando un *quid pluris* positivamente apprezzabile ai fini della riduzione della sanzione.

#### **C. Personalità dell'agente**

Società Cooperativa 100 Media, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione

interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2024, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 58.200 e un bilancio in utile.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 14.462.00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

a Società Cooperativa 100 Media, codice fiscale 03414830731, con sede legale in Taranto (TA), alla via Abruzzo n. 1, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Studio 100" di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 14.462.00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa, di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, Allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 14.462.00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria

provinciale dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.18/26/CSP”.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 18/26/CSP*”;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 marzo 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella